SESSIONE DEL 1876-77 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

l'articolo, anche com'è redatte non voglia dire diversamente.

ALLI MACCARANI. L'accetta?

LUGLI, relatore. No.

ALLI-MACCARANI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli.

ALLI-MACCARANI. Mi pareva di aver dato bastanti delucidazioni per farmi intendere dall'onorevole mio amico Lugli.

Io ho detto che tanto l'onorevole Mancardi che io trovavamo che l'articolo stava bene in quanto intende a stabilire che, per eccezione, ai posti superiori a quelli dei capi di divisione potessero ammettersi degli estranei.

Fin qui non vi è discrepanza; ma a questo chiaro poi segue il torbo della fiumana, inquantochè, quando mi avete detto che il Consiglio dei ministri deve interloquire per nominare un estraneo, si lascia incerto, se, nel caso in cui si vogliano a quei posti chiamare degli impiegati di carriera, non sia necessario l'intervento del Consiglio dei ministri. Ora, siccome l'intervento del Consiglio dei ministri è stato sempre creduto necessario, ed anche il presidente del Ministero lo vuol mantenere, ciò essendo, per amore di quella chiarezza di cui l'onorevole Lugli lamentava la mancanza nel mio discorso, io credo che l'articolo proposto dall'onorevole Mancardi debba essere adottato.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'onorevole Mancardi:

- « La nomina ai posti di grado superiore a quello di capo di divisione o pareggiato avrà luogo in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri sulla proposta del ministro a cui riguarda.
 - « Essa può essere fatta fra persone estranee ai ruoli dell'amministrazione. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

PRESIDENTE. « Art. 25. Per deliberazione del Consiglio dei ministri può essere fatta fra persone estranee ai ruoli la nomina d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione) »

(È approvato.)

- « Art. 26. Ogni capo d'ufficio farà annualmente una relazione sul merito e sulla condotta degli impiegati da lui dipendenti al suo superiore immediato.
- « Nei casi d'irregolarità o di disordini nel servizio la relazione verrà fatta immediatamente.
- « Un riassunto dei risultati di queste informaziòni con uno stato caratteristico dei singoli impiegati sarà presentato al ministro?

« Questo stato sarà comunicato al Consiglio di amministrazione. »

(È approvato.)

- « Art. 27. La missione degli impiegati deve resultare da un decreto ministeriale motivato.
- « Essa non può eccedere la durata di un anno a meno che non sia rinnovata per nuovo decreto. »

(È approvato.)

- « Art. 28. In regola generale l'impiegato non potrà essere traslocato che in seguito a promozione. In via eccezionale ogniqualvolta, sentito il Consiglio d'amministrazione, gravi ragioni di pubblico servizio lo richieggono.
- « Potranno essere accordate traslocazioni sopra dimanda dell'impiegato. »

MANCARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCARDI. Io domando all'onorevole presidente del Consiglio se egli accetta quest'articolo...

Una voce dal banco della Commissione. Come? se l'accetta?

MANCARDI... perchè pare a me che con quest'articolo l'azione ministeriale sia affatto paralizzata. Io
non so come si possa amministrare quando un capo
di amministrazione non può più disporre dei suoi
impiegati in ogni esigenza di servizio. Avvengono
dei casi, in cui le traslocazioni, le applicazioni degl'impiegati ad uno o ad un altro uffizio, sono così
urgenti che bisogna disporle in via telegrafica, e
ciò al fine di non arrestare il servizio, il quale non
permette sempre delle interruzioni.

Ora se si vincola la libertà d'azione dei capi di amministrazione per guisa da non permetter loro di trasferire gli impiegati, quando lo credono necessario, io non so come il servizio pubblico possa camminare.

Io mi preoccupo non solo degl'impiegati, che non voglio abbandonati all'arbitrio dei capi, che voglio anzi garantiti nella loro posizione di carriera, e retribuiti in modo adeguato, ma mi preoccupo ad un tempo del servizio pubblico, perchè questo servizio è pagato coi denari dei contribuenti, coi denari che si riscuotono dal macinato.

Ora, votando quest'articolo, io lo ripeto, è impossibile che un capo di amministrazione possa amministrare come deve.

Ma l'onorevole Commissione dice: le traslocazioni disciplinari io le abborro, non voglio mezzi indiretti di punizione.

Onorevole Commissione, le traslocazioni disciplinari non sono sempre atti odiesi, non rivestono sempre il carattere di punizione; sono non di rado semplici transazioni, semplici espedienti che si adottano per conciliare l'interesse del servizio pub-